



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



LICEO SCIENTIFICO E
LINGUISTICO STATALE

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA”

Via Chisari n°8 - 95123 CATANIA - Tel. 095/6136360 – Fax. 095/6136359

Codice Fiscale: 80009250871 – Codice Meccanografico: CTPS06000E

E-mail: ctps06000e@istruzione.it – PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT - E-mail: principeumberto@principeumberto.it

Sito Web: www.principeumberto.it



Catania 17/02/2017

Prot.n. 996/A40

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Alla RSU d'Istituto
Al RLS d'Istituto
A Tutto il Personale Scolastico
Al Responsabile Antifumo
Dott. Cantoni Maurizio Patrizio

Circ. n.276

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104**

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

Divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche

In ottemperanza al decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, all' **Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)** si comunica quanto statuito testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette

elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

9. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

11. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli organi di vigilanza competenti in materia sanitaria. E' fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, è il Prefetto.

12. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, pertanto viene fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

**di fumare negli spazi interni e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto;
di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.**

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente scolastico ed al Responsabile antifumo DSGA Sig. Cantoni Maurizio Patrizio con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.

Si fa presente che il Responsabile Antifumo effettuerà procedure di informazione e controllo. Il responsabile antifumo informerà immediatamente il Dirigente scolastico del mancato rispetto della normativa suddetta.

I docenti coordinatori di classe daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Maria Raciti

La firma autografa è omessa ai sensi dell'art.3 Comma 2 D. Lgs 39/1993